

La questione del **diritto o meno da parte del sindacato e della RSU ad avere**, come informazione successiva, sia l'elenco dei nominativi del personale impegnato nelle attività retribuite con le risorse del Mof, che **l'importo individuale dei compensi**, ritorna puntualmente ad ogni anno scolastico.

Da parte di vari soggetti e riviste scolastiche, infatti (anche se nessuno di questi ha titolo ad interpretare il CCNL del comparto scuola), **si cerca ripetutamente di accreditare la tesi** che il DS deve fornire, come informazione successiva [art. 6 c. 2 lett. n) e lett. o) del [CCNL 2006/2009](#)] alla RSU e al sindacato, **solo l'elenco nominativo** dei docenti, educatori ed Ata impegnati nella attività da retribuire con il Mof, **ma non anche il compenso individuale**.

A supporto di tale tesi viene anche addotto un passaggio rinvenibile nelle linee guida del **Garante della Privacy** del 2007, al punto 5.2 - Rapporti con le organizzazioni sindacali ["Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" – [delibera n. 23 del 14 giugno 2007](#) (G.U. 13 luglio 2007, n. 161)] laddove si afferma che: ... *"l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori"*.

In base a quanto si legge in tale passaggio sembrerebbe, effettivamente, che non sia legittimo consegnare dati relativi a compensi erogati a singoli lavoratori, ma solo dati "aggregati" per tipologia. Ed è proprio sulla base di tale principio che il Garante stesso ha condannato alcune amministrazioni pubbliche.

Solo che c'è un piccolo particolare (che chi sponsorizza tale tesi si guarda bene dall'evidenziare): **il pronunciamento del Garante viene "artatamente e strumentalmente" estrapolato rispetto al passaggio integrale** rinvenibile nelle linee guida.

Nel passaggio integrale, infatti, si afferma:

(5.2, Rapporti con le organizzazioni sindacali)

"Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi ⁽¹⁹⁾, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili[?]. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori."

Nel secondo periodo riportato sopra, se si va a verificare nel testo delle linee guida quanto riportato alla nota 19, **ci si riferisce proprio al caso specifico del CCNL Scuola**, art. 6.

Quindi, è vero che il Garante afferma come principio generale che: "al sindacato vanno forniti sempre dati numerici" aggregati e non anche riferibili ad uno o più lavoratori individuali", ma poi in premessa nelle stesse linee guida si dice chiaramente: "ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile prevede espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi".

E non è un caso che **il Garante**, nei provvedimenti vari che ha preso a difesa proprio della privacy su singole denunce, **mai ha condannato casi specifici di violazione della privacy nella scuola** (laddove i DS forniscono anche dati sui compensi), mentre lo ha fatto per altri comparti proprio sulla base del fatto che nei contratti nazionali di quei comparti (a differenza della scuola) non è prevista la consegna anche degli elenchi nominativi.

Dunque, **nella scuola, non solo è legittima (anzi, dovuta) la consegna dell'elenco nominativo di chi è impegnato nelle diverse attività** (cosa tra l'altro dovuta nella pubblicazione addirittura sul sito della scuola del POF e quindi dell'elenco delle attività e di "chi fa che cosa"), **ma anche dei compensi individuali**. Questo perché all'art. 6 è esplicitamente prevista, come informazione successiva, la consegna sia dell'elenco nominativo (art. 6 c. 2 lett. n) di chi è impegnato in attività da retribuire, ma anche "la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse" (successiva lett. o) e tale verifica da parte della RSU non può essere esercitata se non acquisendo anche il dato sui compensi.

Infatti è assolutamente ovvio che se si è contrattato, ad esempio, un certo compenso per le funzioni strumentali, per gli incarichi specifici Ata, per i collaboratori del DS, per altre attività deliberate nell'ambito del Pof, è evidente che tale funzione di "verifica e controllo" la RSU la può esercitare solo se viene fornito, come informazione successiva, non solo l'elenco nominativo di chi ha svolto quell'incarico o quell'attività, ma anche il compenso erogato.

In conclusione è **palesamente "FALSO" che la consegna alla RSU dei dati nominativi di chi fa le attività e l'importo dei compensi erogati dal FIS viola la privacy**, mentre è vero che la mancata consegna è comportamento antisindacale.

Riportiamo in calce i link al sito www.flcgil.it di **alcune sentenze sulla questione**, da ultima quella del tribunale di Treviso del 30 gennaio 2012, nella quale si afferma che: *"il dirigente scolastico è tenuto a consegnare alla parte sindacale, in sede di informazione successiva, un prospetto riepilogativo dell'utilizzo del Fondo con l'indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari e relativi compensi"*.

Chiarito ciò sul diritto di informazione successiva da parte della RSU e del sindacato affinché se ne faccia un uso proprio (cioè la verifica del contratto e la trasparenza nei confronti dei lavoratori interessati), **tutt'altra questione è l'automatica pubblicazione di questi compensi all'albo sindacale della scuola**. L'affissione all'albo non è certo funzionale all'espletamento del ruolo e della funzione propria della RSU (e del sindacato), anzi "esorbita" dalla stessa e, quindi, **è quantomeno inopportuno (ed anche non legittimo)** da parte della RSU, la quale ha la responsabilità per ciò che affigge all'albo sindacale.

Notizie dal sito

[Privacy: non si applica alle informazioni oggetto di relazioni sindacali](#)

[Diritti sindacali e privacy: non ci sono problemi di riservatezza](#)

[Una nuova sentenza conferma il diritto all'informazione](#)